

RESOCOMTO STENOGRAFICO

276^a SEDUTA (Antimeridiana)

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1990

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

I N D I C E

	Pag.	PRESIDENTE	9895
		CAPITUMMINO (DC)	9896
(*) Intervento corretto dall'oratore			
Congedi	9877		
Disegni di legge	9877		
(Annuncio di presentazione)			
«Norme riguardanti assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e proroga dei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 135 e all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21» (575-572/A) (Seguito della discussione):			
PRESIDENTE	9883, 9885, 9887, 9893, 9894		
CAPITUMMINO (DC)	9883		
COLOMBO (PCI)	9884, 9886, 9887, 9890		
CRISTALDI (MSI-DN)	9885, 9886		
LEONE, Assessore alla Presidenza	9886, 9887, 9888, 9890		
CUSIMANO (MSI-DN)	9886		
TRICOLI (MSI-DN)*	9888		
PIRO (V. Arcobaleno)*	9891		
MAZZAGLIA (PSI)	9892		
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione	9892, 9894		
GUELI (PCI)	9893		
Interrogazioni			
(Svolgimento):			
PRESIDENTE	9878		
GORNONE, Assessore per il territorio e l'ambiente	9878, 9881		
LAUDANI (PCI)	9879		
PIRO (V. Arcobaleno)*	9882		
Mozioni			
(Rinvio della determinazione della data di discussione):			
PRESIDENTE	9878		
Sulle modalità di utilizzo dei precari ex articolo 23 della legge statale 11 marzo 1988, n. 67			

La seduta è aperta alle ore 11.30.

MACALUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli D'Urso Somma e Lo Curzio hanno chiesto congedo per oggi.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annuncio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che in data 23 maggio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione» (859), dagli onorevoli Cu-

licchia, Capitummino, Brancati, Burgarella Aparo, Burtone, Campione, Canino, Caragliano, Cicero, Diquattro, Di Stefano, Errore, Ferrara, Firarello, Galipò, Graziano, Grillo, Lo Curzio, Lombardo Raffaele, Mulè, Nicolosi Nicolò, Ordile, Pezzino, Plumari, Purpura, Ravidà, Rizzo, Trincanato.

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Determinazione della data di discussione delle mozioni numeri 7, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94.

Non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo fissato la data di discussione delle predette mozioni, si dispone che le mozioni stesse restino iscritte all'ordine del giorno.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Territorio ed ambiente».

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo del Regolamento interno, di interrogazioni della Rubrica Territorio e ambiente.

Per assenza dall'Aula del firmatario, all'interrogazione numero 908 «Notizie sullo stato di attuazione della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27, relativamente all'immissione in pubbliche fognature degli scarichi provenienti da impianti produttivi», dell'onorevole Palillo, verrà data risposta scritta.

Si passa allo svolgimento dell'interrogazione numero 1904 «Immediato insediamento del Consiglio dell'Ente Parco dell'Etna», degli onorevoli Laudani ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, per conoscere le ragioni per le quali a distanza di oltre due anni dalla data di istituzione dell'«Ente Parco dell'Etna» non si è proce-

duto all'insediamento del consiglio, prorogando la gestione commissariale;

per sapere:

— se risponde a verità e non ritenga scandaloso il pronunciamento dell'Ufficio legislativo della Regione che, all'atto della pubblicazione del decreto di nomina dei componenti del Consiglio designati dai Comuni, avrebbe ritenuto necessario il parere preventivo della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e conseguentemente avrebbe bloccato l'efficacia e l'operatività del decreto;

— se non ritenga che l'avviso espresso dall'organo regionale sia contrario tanto al disposto della legge numero 98 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni, quanto ai principi generali dell'Ordinamento in relazione alla natura elettiva del Consiglio del Parco;

— se non ritenga che tale ulteriore intoppo all'insediamento dell'organo rappresentativo dei comuni costituisca l'ultimo atto, in ordine di tempo, della volontà perseguita dal Governo della Regione di non consentire il pieno funzionamento e la gestione democratica dell'«Ente Parco» sottraendo allo stesso organismo scelte ad esso attribuite dalla legge;

— quali provvedimenti intenda assumere con la massima urgenza per procedere all'immediato insediamento del Consiglio dell'«Ente Parco dell'Etna»» (1904).

LAUDANI- DAMIGELLA - D'URSO - GULINO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

GORGONE, Assessore per il territorio e l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione all'atto ispettivo indicato in oggetto si rassegna quanto segue. In data 25 settembre 1989 è stato trasmesso alla Gazzetta ufficiale della Regione il decreto di nomina dei componenti il Consiglio del Parco dell'Etna. Con nota del 28 settembre 1989, la Gazzetta ufficiale aveva restituito non pubblicato il decreto di nomina del Consiglio del Parco, ritenendo che dovesse essere sentita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale numero 35 del 1976, la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Questo Assessorato, con successiva nota del 14 ottobre 1989, rappresentava al suddetto or-

gano che non esiste alcuna facoltà discrezionale in ordine alla nomina ed alla composizione del Consiglio del Parco, essendo i relativi criteri individuati da precise disposizioni di legge e pertanto vincolanti.

Conseguentemente, con la nota suddetta veniva restituito il decreto per la pubblicazione, avvenuta poi regolarmente.

Superati i suddetti ostacoli burocratici, il Consiglio del Parco è stato, infatti, insediato, ed opera attualmente nel pieno delle proprie funzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Laudani ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatta o meno della risposta.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto mi dichiaro del tutto insoddisfatta della organizzazione dei lavori della nostra Assemblea, ed anche dei ritardi con i quali il Governo dichiara la propria disponibilità a rispondere agli atti ispettivi. Infatti questa interrogazione del 25 ottobre 1989 viene discussa soltanto questa mattina, dopo molti mesi dall'insediamento del Consiglio generale del Parco. Avendo successivamente presentato una interpellanza dello stesso contenuto e tenore della interrogazione iscritta all'ordine del giorno — interpellanza che riguarda il decreto di nomina e la nomina stessa del Comitato esecutivo dell'Ente Parco dell'Etna — posso rilevare due elementi. L'Assessore per il territorio e l'ambiente ha detto, come tutti sappiamo, che si è proceduto alla nomina e all'insediamento del Consiglio generale del Parco; ha però tacito del tutto sull'esito di un ricorso, che è stato, peraltro, avanzato con riferimento alla legittimità di quel decreto istitutivo e del relativo successivo atto di insediamento, derivante dal fatto che alcuni componenti del Consiglio generale del Parco non hanno mai posseduto i requisiti che la legge richiede. Essi, infatti, al momento della nomina e, precedentemente, all'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 1988 numero 14 di modifica della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98 non rivestivano e non rivestono la carica di consigliere comunale, che è un requisito necessario per potere far parte del Consiglio generale del Parco dell'Etna. Questo rilievo che muovo — e che mi porta, naturalmente, ad essere del tutto insoddisfatta, non tanto e non soltanto della risposta ma del comportamento politico e degli

atti amministrativi posti in essere dall'Assessore, con riferimento al Parco dell'Etna — mi consente oggi di dire che con il Parco dell'Etna, sia con riferimento all'organo generale di governo del Parco, che è il Consiglio, e, ancor più, con riferimento al Comitato esecutivo, il Governo ha scelto la linea della violazione palese della legge, ammettendo e consentendo che facciano parte del Consiglio del Parco prima, e del Comitato esecutivo dopo, soggetti che non hanno i requisiti per essere nominati componenti dell'uno o dell'altro organo.

Naturalmente il Governo (e devo dire che questa nostra attività ispettiva si rivela del tutto vana: infatti, per rendere utile la nostra funzione di parlamentari, ci informiamo diversamente) in quest'opera di palese violazione della legge (perché in contrasto con la lettera e con lo spirito della norma) è stato in qualche modo supportato da pareri dell'Ufficio legislativo che, nel caso della nomina del Comitato esecutivo del Parco, sono in contrasto con il parere espresso dall'ufficio dell'Assessorato.

Desidererei, solo per un istante, l'attenzione del Presidente dell'Assemblea, poiché in questo momento presiede l'onorevole Ordile, che in Commissione ha sviluppato una battaglia, poi sostenuta in Aula, sui requisiti che, in ogni caso, devono avere i soggetti che possono essere nominati membri del comitato esecutivo del Parco. Fu una battaglia dell'onorevole Ordile e vi sono gli atti parlamentari della Commissione e dell'Aula tendenti ad affermare — e così fu fatto dalla legge — che, poiché l'Ente Parco ha funzioni e caratteristiche del tutto particolari, avendo affidata la gestione di un bene di straordinaria importanza e rilievo naturalistico, la gestione di esso Ente andava sottratta alle lottizzazioni politiche e di partito e andava affidata, per quanto riguarda il comitato esecutivo, come dice la legge regionale numero 14 del 1988, a persone di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Ebbene, tutta l'opinione pubblica sa (perché conosce i soggetti che sono stati nominati o eletti a far parte del comitato esecutivo del Parco dell'Etna) che alcuni di essi non hanno quei requisiti di alta e comprovata capacità. L'Assessore può anche fornirsi di qualsivoglia parere dell'Ufficio legislativo e legale ma deve paragonare tale parere alla sostanza dei *curricula* che, a questo punto, deve richiedere ai membri eletti per il comitato esecutivo del Par-

co. Se questo l'Assessore non fa, come non ha fatto sino a questo momento, nonostante sia stato richiamato a farlo da atti ispettivi di diversi deputati, da ricorsi avanzati da membri del Consiglio generale del Parco, il giudizio che esprimo — e me ne duole prima di tutto per il futuro di questo ente — è che le forze di governo hanno deciso di trasformare l'Ente parco, al di là e contro il dettato e la volontà del Legislatore, in un carrozzone politico, per cui le vicende elettorali di questo comitato esecutivo sono state squalide. Ciò costituisce un precedente molto grave perché siamo di fronte agli atti costitutivi del primo Ente Parco. E quindi, l'atteggiamento assunto dal Governo della Regione siciliana, quello cioè di lasciar correre, di lasciare andare, di consentire che del comitato esecutivo facciano parte persone che non hanno i requisiti dell'alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente, è, sul piano politico, di una gravità straordinaria.

Concludo, signor Presidente, dichiarandomi del tutto insoddisfatta. Voglio però dire che la responsabilità ed anche il giudizio (e non soltanto dei deputati di questa Aula) sono responsabilità e giudizi che appartengono esattamente ed esclusivamente all'operato del Governo della Regione.

Non consentirò mai che si dica che il Parco dell'Etna è stato trasformato dal Legislatore siciliano in un carrozzone politico; la legge, infatti, aveva voluto evitare questo rischio. Il Governo ha ritenuto di trovare il modo per aggirare la legge e, se non ci sarà un intervento adeguato, il comitato esecutivo del Parco dell'Etna sarà costituito da persone che non hanno i requisiti richiesti dalla legge regionale numero 14 del 1988.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 2108: «Controllo di legittimità, ex articolo 9 della legge regionale numero 98 del 1981, sulla delibera del Consiglio del Parco dell'Etna relativa all'elezione di quattro componenti del comitato esecutivo», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— nelle scorse settimane il Consiglio del Parco dell'Etna ha proceduto all'elezione di quattro componenti il comitato esecutivo;

— l'articolo 9 della legge regionale numero 14 del 1988 espressamente prevede che i componenti elettivi del comitato esecutivo possano anche non far parte del Consiglio del Parco, ma che in ogni caso devono essere persone di "alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente";

— sono del tutto oscuri e sconosciuti i requisiti, riferibili alla suaccennata dizione della legge, di cui sono in possesso i quattro nominativi eletti. Di uno soltanto è nota una qualche connessione ambientale, dal momento che è presidente dell'Arcap, un'associazione venatoria che si è particolarmente distinta nell'avversare il Parco dell'Etna e propugna tutt'ora la libertà di cacciare nei parchi e nelle riserve;

— non sembra che il Consiglio del Parco, per accettare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, abbia adottato alcuna procedura, quale ad esempio il deposito di *curriculum*, esame dei titoli e delle referenze, valutazione dell'attività, eccetera;

— sono state chiaramente e clamorosamente disattese le prescrizioni della legge sui parchi, per dare via libera invece ad una selvaggia lottizzazione di poltrone tra i partiti di governo e tra le correnti, in barba anche ad ogni più elementare principio di buona amministrazione;

— si vanificano in tal modo gli obiettivi di equilibrata gestione democratica e di attenta e severa conduzione scientifica che la legge numero 14 del 1988 intendeva perseguire con l'emianzione delle norme che disciplinano gli organi dell'Ente Parco;

per sapere:

— se, avvalendosi del controllo di legittimità previsto dall'articolo 9 della legge regionale numero 98 del 1981, non intenda esercitare il potere di voto sulla deliberazione del Consiglio del Parco, respingendo la delibera e richiedendo a quel Consiglio l'integrale e puntuale rispetto della legge;

— se risponda a verità che tra i consiglieri del Parco ve ne siano alcuni che non possiedono il requisito di consigliere comunale» (2108).

PIRO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

GORGONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è appena il caso di premettere che, a causa del notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell'interrogazione, essendosi concluso il procedimento, non mi è possibile adottare i richiesti provvedimenti, ma soltanto riferire sull'*iter* del controllo sulla deliberazione oggetto dell'atto ispettivo.

Il Consiglio del Parco dell'Etna con deliberazione numero 3 del 17 febbraio 1990 procedeva all'elezione dei quattro componenti eletti del comitato esecutivo. La deliberazione in parola, pervenuta a questa Amministrazione per il controllo, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale numero 14 del 1988, in data 28 febbraio 1990, fu oggetto di richiesta di chiarimenti. Con fono assessoriale numero 4650 del 14 marzo 1990 fu richiesto a quell'ente di chiarire «se i *curricula vitae* dei candidati at elezione at componenti comitato esecutivo sunt stati recati at conoscenza del Consiglio del Parco». Con nota numero 767 del 23 marzo 1990, pervenuta il 27 marzo 1990, il Presidente dell'Ente Parco dell'Etna rappresentava che i *curricula vitae* erano stati richiesti agli interessati successivamente alla loro elezione a componenti del comitato esecutivo, in quanto tra l'altro il sistema di elezione con voto segreto limitato ad uno precludeva oggettivamente la possibilità di lettura preventiva dei *curricula* di tutti gli eventuali candidati. In data 31 marzo 1990 il gruppo di lavoro competente ritenne di dovere acquisire l'urgente avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione sui seguenti quesiti: a) se il requisito previsto dall'articolo 9 della legge regionale numero 14 del 1988 «alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente» per l'elezione a componente del comitato esecutivo del Parco costituisca o meno motivazione della deliberazione concernente l'elezione medesima e quindi si configuri come un requisito di legittimità; b) se relativamente alla procedura da seguire per l'elezione di detto organo si debba fare ricorso a presentazione preventiva di candidatura con relativo *curriculum* o se invece non sia sufficiente che proposta di candidatura e *curriculum* siano esternati in seduta; c) se il requisito suindicato al punto a) debba formare oggetto di attività di controllo da parte

di questo Assessorato in sede di verifica di legittimità dell'atto.

L'Ufficio legislativo, con nota numero 382 del 5 aprile 1990, pervenuta lo stesso giorno 5 aprile 1990, nel formulare risposta positiva circa il primo e terzo quesito e nell'osservare che la normativa vigente non detta alcuna regola per quanto attiene alla presentazione delle candidature, ha incidentalmente ritenuto che, nella fattispecie relativa ai componenti eletti nel comitato esecutivo del Parco dell'Etna, dall'allegato *curriculum* di ciascun eletto sembrano riscontrarsi — pur nell'assoluta mancanza in ciascuno di essi di qualsiasi titolo accademico e culturale, requisito che tuttavia, come detto, non è richiesto dalla disposizione di legge succitata — quelle esperienze specifiche nella salvaguardia della natura e dell'ambiente, connesse agli incarichi ed alle attività professionali, sociali, amministrative e politiche svolte dagli interessati, delle quali soltanto deve tenersi conto in sede di controllo di legittimità senza entrare nel merito delle esperienze medesime. Esaminato il parere, l'ufficio responsabile non ha proposto per tempo alcun provvedimento prima dello scadere del termine di cui alla legge regionale numero 14 del 1988, il 6 aprile 1990, e pertanto la delibera in questione è diventata esecutiva per decorrenza dei termini.

Per quanto attiene al secondo punto, riferisco che il Consiglio comunale di Piedimonte Etneo, con delibera numero 66 del 16 giugno 1988, prima quindi dell'entrata in vigore della legge regionale numero 14 del 1988, eleggeva quale componente del Consiglio del Parco dell'Etna il signor Giuseppe Cavallaro, privo della qualità di consigliere comunale, in conformità a quanto consentito dalla normativa allora in vigore. Al riguardo della predetta delibera, trasmessa a questo Assessorato il 31 agosto 1988, dopo l'entrata in vigore della citata legge regionale 9 agosto 1988, numero 14, malgrado l'articolo 9 di quest'ultima faccia salve, delle designazioni operate anteriormente all'entrata in vigore della medesima, solo quelle relative a consiglieri comunali, l'ufficio competente comunicava al Comune che la designazione in essa contenuta doveva ritenersi valida alla luce dell'articolo 9 della più volte citata legge regionale numero 14 del 1988.

Con decreto assessoriale del 18 settembre 1989 veniva poi nominato il Consiglio del Parco che vedeva tra i suoi componenti il signor Giuseppe Cavallaro. Il citato provvedimento non

è stato oggetto di alcun gravame. In data 17 marzo 1990, tuttavia, il signor Giuseppe Cavallaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del Parco. Il Consiglio comunale di Piedimonte Etneo con deliberazione numero 39 del 17 marzo 1990 ha preso atto delle dimissioni e ha designato in sostituzione il consigliere comunale signor Domenico Cavallaro. Questo Assessore ha già predisposto il decreto di surroga che sarà adottato appena la delibera diverrà esecutiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PIRO. Signor Presidente, signor Assessore, devo usare un altro termine oltre ad insoddisfazione: direi che sono abbastanza sbigottito e contemporaneamente indignato da questa che è una vicenda specifica, ma che riproduce altre vicende che sistematicamente stanno conducendo ad un'opera di smantellamento delle leggi regionali sui parchi e sulle riserve. Il punto di partenza è questo: il legislatore regionale ha inteso comporre i comitati esecutivi a cui spettano compiti delicatissimi, propulsivi e decisionali al più alto livello, per la vita e la gestione degli enti parco e quindi dei parchi naturali in Sicilia, in modo che ne facessero parte alcune figure istituzionali, quali l'ispettore ripartimentale delle foreste, ed altre figure elettive di nomina del Consiglio generale del Parco, intendendo così operare una composizione della parte tecnico-scientifica con la parte politica, stabilendo però quale requisito imprescindibile che le persone da eleggere possedessero requisiti di alta e comprovata esperienza in materia di salvaguardia della natura. Credo che non ci sia dubbio su che cosa volesse dire il legislatore, sul fatto che queste persone dovessero essere in grado di documentare, ai fini della loro elezione, questa alta e comprovata esperienza.

Ha già ricordato l'onorevole Laudani, poco fa, che questa formulazione è stata frutto della Commissione, ma su proposta dell'onorevole Ordile che presiede l'Assemblea e che quindi potrebbe dare testimonianza a tutti che esattamente questo è stato il percorso storico che ha portato, appunto, la Commissione a pensare ed a inserire la norma.

Quindi, la questione specifica è esattamente questa: c'è un requisito che la legge richiede; bisogna verificare se tale requisito è posseduto

dai soggetti. Credo che la formula adottata dall'Ufficio legislativo e legale sia una formula assolutamente insoddisfacente; infatti bisogna dimostrare concretamente l'alta e comprovata esperienza, non è sufficiente che queste persone abbiano, qualche volta nella loro vita, presso parte o si siano occupate di questioni ambientali per determinare il requisito.

Ma a parte questo, c'è un'altra considerazione: sempre più spesso, in questa Regione ed in particolare nel settore della tutela ambientale, si assiste al fatto che le leggi non si applicano ma si interpretano.

Qui non siamo più neanche davanti a sentenze, a giurisprudenza, siamo ad interpretazioni dell'Ufficio legislativo e legale, di uno degli avvocati dello Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa, non in sede giurisdizionale ma consultiva, che sistematicamente stravolgono, interpretandola, la norma.

Questa è la questione generale di cui ho parlato poco fa: è in atto, da tempo peraltro, uno smantellamento delle leggi di tutela sui parchi e sulle riserve. Cito alcuni esempi: il piano delle riserve che non si fa, i vincoli che non vengono apposti, anche qui con un parere (non mi ricordo più se dell'Ufficio legislativo e legale o di quale altro organo) che dice che quella norma predisposta dal legislatore si applica solo a partire da un certo punto; la deroga che è stata inserita nel decreto del Parco delle Madonie, anche qui con un parere, questa volta dell'Avvocatura dello Stato, che sostiene addirittura che il parere, richiesto dalla legge, della Commissione competente non era necessario. Io ritengo che ci troviamo di fronte ad una contraddizione gravissima della quale ho investito il Governo e la Presidenza dell'Assemblea, senza però essere ancora riuscito ad avere una risposta sia pure minima.

Adesso c'è la questione della nomina del comitato esecutivo. Al di là comunque di ciò, credo che ci sia una responsabilità precisa, diretta, dell'Assessorato competente, essendo questo preposto alla tutela del territorio e dell'ambiente e non a trovare il sistema per scardinare le leggi di tutela del territorio e dell'ambiente. E dico questo non solo in senso generale, ma anche in senso specifico: cioè l'aver fatto trascorrere, infruttuosamente, il tempo entro il quale si poteva o non si poteva impugnare la deliberazione del Consiglio del Parco, credo sia stato il metodo maggiore per affrontare la questione. E quest'applicazione del silenzio-assen-

so, di chiunque sia la responsabilità — dell'Ufficio legislativo e legale che ha fatto pervenire il parere al quattordicesimo giorno utile (praticamente, a poche ore dalla scadenza!), o di chiunque altro vi abbia messo le mani — inevitabilmente, onorevole Assessore, finisce per riprodursi in testa all'organo politico e, quindi, al Governo ed all'Assessore per il territorio e l'ambiente.

Credo che su questa strada non si possa continuare e ritengo che, se un impegno deve assumere l'onorevole Assessore per il territorio, questo è di rivedere con calma, con serenità, anche in un confronto con la Commissione (che peraltro ho sollecitato), la materia dell'applicazione della legge sui parchi e sulle riserve, se non vuole passare alla storia come quell'Assessore che ha definitivamente seppellito la politica di tutela ambientale in questa Regione.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al IV punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme riguardanti assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26 e proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, numero 135 e all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21» (575 - 572/A).

PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Norme riguardanti assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26, e proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, numero 135 ed all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21» (575 - 572/A), posto al numero 1.

Ricordo che la discussione del suddetto disegno di legge si era interrotta nella seduta numero 275 di ieri, in sede di esame dell'articolo 2.

Invito i componenti la Commissione «Ambiente e territorio» a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 127 comma nono del Regolamento interno, avverto che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'accantonamento dell'articolo 2 con tutti gli emendamenti per consentire all'Aula un'attenta riflessione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Piro i seguenti emendamenti:

— aggiungere il seguente articolo 2 bis:

«Nel periodo di utilizzazione, il personale assunto per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26, può essere impiegato per i compiti d'istituto, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla legge 2 febbraio 1974, numero 64»;

— aggiungere il seguente articolo 2 ter:

«Ai tecnici assunti ai sensi della presente legge e ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26, è fatto divieto di svolgere attività professionale esterna alle amministrazioni presso le quali espletano le loro mansioni».

Dispongo l'accantonamento dei predetti emendamenti perché connessi all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 3.

1. Il termine di validità dell'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, numero 135, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1987, numero 20, prorogato con l'articolo 26 della legge regionale 1 febbraio 1989, numero 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:
L'articolo 3 è soppresso.

— dal Governo:
sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, numero 64, deve essere reso entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

2. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, questa si intende resa a tutti gli effetti in mancanza di pronunzia entro il suddetto termine».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho alcune osservazioni da fare all'emendamento sostitutivo predisposto dal Governo con cui si prevede il silenzio-assenso. Noi abbiamo potuto approvare la legge regionale 15 novembre 1982 numero 135 sol perché la facoltà di legiferare ci è stata delegata da una legge statale che riguarda i metodi di applicazione della legge numero 64 del 1974, che regola le costruzioni in zone sismiche.

L'articolo 20, primo comma, della legge numero 741 del 1981 consente infatti alle Regioni «di definire, con legge, modalità di controllo successivo, anche con metodi a campione; in tal caso possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge numero 64 del 1974 non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore».

La legge nazionale demanda, quindi, alle Regioni la possibilità di provvedere a controlli successivi, anche con metodi a campione. Noi, con la legge regionale numero 135 del 1982 abbiamo legiferato nell'ambito di quanto detto dalla legge numero 741 del 1981, e non potevamo superare questo ambito perché non abbiamo nessuna potestà legislativa in tale particolare materia. Oggi, con questa norma, si prevede l'istituto del silenzio-assenso; ciò è una cosa diversa da quello che autorizza la legge statale, la quale consente alle Regioni di legiferare con la possibilità di fare iniziare i lavori prima ancora di avere rilasciato l'autorizzazione e pro-

cedere successivamente a controlli cosiddetti a campione. Se invece inseriamo una norma di tenore diverso, diventa reale il rischio dell'imputatività del Commissario dello Stato.

PICCIONE, Assessore per i lavori pubblici. È una norma procedurale.

COLOMBO. Non è una norma procedurale: si prevede l'istituto del silenzio-assenso. In tal modo elimineremmo i controlli successivi anche a campione. Se non è così, il testo dell'emendamento va modificato. La mia preoccupazione è confermata, infatti, dal secondo comma, dove si dice: «fatta salva la responsabilità dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione». Cosa significa ciò?

Allora, secondo me, l'emendamento andrebbe modificato nel senso che, fermi restando i controlli a campione, esplicitamente è affermato che tutte le richieste dovranno essere controllate. Infatti il secondo comma lascia presupporre che non si eseguano più i controlli successivi e che la responsabilità del Genio civile risieda soltanto nel fatto di non avere rilasciato l'autorizzazione ed avere fatto scattare il silenzio-assenso. Poiché trattasi di materia — lo ripeto — sulla quale non abbiamo alcuna potestà, ci rifletterei un minuto.

Sono d'accordo nell'inserire il principio proposto dall'emendamento solo perché introduce l'istituto del silenzio-assenso. Infatti i cittadini non possono rimanere in attesa per mesi e mesi per poi passare alla tagliola dei Geni civili e pagare le tangenti per avere rilasciata l'autorizzazione. Quindi il vero scopo della norma non è quello di dare più lavoro ai tecnici, perché il lavoro il suddetto personale già ce l'ha se i Geni civili vogliono andare ad effettuare i controlli sui luoghi e non a tavolino. Propongo dunque di accantonare anche questo emendamento (peraltro non sarebbe l'unico!) in modo da riformularlo, se necessario, in termini più puntuali e non incorrere così nelle «ire» del Commissario dello Stato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, si dispone l'accantonamento dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

BURTONE, *segretario f.f.*:

«Art. 4.

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, prorogato al 31 dicembre 1989 con la legge regionale 19 maggio 1988, numero 7, per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale costruttori entro il 2 maggio 1988, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Le imprese di cui al comma 1, per poter concorrere agli appalti di importo superiore al limite di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, numero 57, e successive modificazioni, sono tenute a produrre, unitamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, numero 15, nella quale attestino di aver provveduto a richiedere entro la suddetta data del 2 maggio 1988 l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

— articolo 4 bis:

«Per la copertura degli oneri di gestione di impianti di acquedotto realizzati direttamente dall'Amministrazione regionale, al fine di garantire il funzionamento e la manutenzione degli stessi prima della consegna agli enti gestori, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 15 mila milioni».

— articolo 4 ter:

«Dopo la lettera m) della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19 e successive integrazioni e modifiche è aggiunta la seguente lettera: "n) di quattro ingegneri-capo degli Uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici".

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è sostituito dal seguente: "La designazione dei funzionari dell'Amministrazione regionale di cui

alle lettere d), i) ed n) dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, e successive integrazioni e modifiche deve avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari medesimi".

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente: "I funzionari di cui alle lettere d), i) ed n) dell'articolo 1 possono essere riconfermati nell'incarico per il solo biennio successivo a quello di nomina"».

— articolo 4 ter A:

«I termini di cui all'articolo 3 del disegno di legge 25 settembre 1987, numero 393 convertito nella legge 25 novembre 1987, numero 478, relativi alla cessione ed assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, sono prorogati di tre anni».

Dichiaro i predetti emendamenti improponibili ai sensi dell'articolo 111, comma 2°, del Regolamento interno.

Si ritorna all'esame dell'emendamento articolo 1/bis A, degli onorevoli Cristaldi ed altri, accantonato nella precedente seduta.

Ne do nuovamente lettura: «I comuni siciliani che non hanno ancora provveduto alla stipula dei contratti a termine con il personale tecnico, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26, possono farlo entro il 30 settembre 1990. Tali comuni possono provvedere alla stipula della convenzione di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, con durata sino al 31 dicembre 1991».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il secondo comma cerca di mettere in parallelo tecnici che sarebbero assunti, in base al primo comma, da quei comuni che finora non hanno provveduto, con quelli che attualmente sono in servizio. Si vuol cioè fare in modo che il loro rapporto di lavoro scada contemporaneamente a quello dei tecnici già in servizio. Se non inseriamo questo secondo comma, a mio parere, avendo i comuni finora la facoltà di sti-

pulare convenzione, per due anni avremmo del personale per il quale il rapporto di lavoro scadrà il 31 dicembre 1991, mentre per quelli assunti dai comuni in base al primo comma il rapporto di lavoro scadrebbe qualche mese dopo.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Signor Presidente, intervengo soltanto per rassicurare l'onorevole Cristaldi, in quanto il problema può essere risolto facilmente, e ciò tenuto conto altresì che all'articolo 1 è ora previsto il termine «susceptibili».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il secondo comma dell'emendamento articolo 1 *bis/A*.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro preliminarmente, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento articolo 1 *bis* in quanto abbiamo presentato un emendamento all'emendamento del Governo all'articolo 2 che mette insieme tutta la tematica dei tecnici già assunti dai Geni civili e di quelli dichiarati idonei ai concorsi suddetti. Dichiariamo altresì di essere contrari all'emendamento presentato dal gruppo del Movimento sociale italiano. Nel nostro emendamento, di cui, fra poco, darà lettura la Presidenza, prevediamo la possibilità di utilizzazione nei comuni delle ulteriori quantità di tecnici immessi nei Geni civili, e quindi anche nei comuni che non hanno assunto personale per la sanatoria. Dobbiamo pur prevedere, infatti, una ipotesi di lavoro seria e vera per questi tecnici e, in particolare, tenere conto che, essendo provinciali le graduatorie dei tecnici dei Geni civili, c'è la possibilità di una loro utilizzazione nei co-

muni della stessa provincia, nell'ambito della quale si è avuta la partecipazione al concorso. Credo che questo sia uno dei modi più seri e concreti per dare sbocchi occupazionali e occasioni di lavoro a questi tecnici.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto che il Gruppo comunista ha ritirato l'emendamento articolo 1 *bis*.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, l'avere predisposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, dove è previsto che i tecnici di cui ai commi precedenti possono essere utilizzati o assegnati prioritariamente ai comuni che non hanno proceduto all'assunzione dei tecnici, o che abbiano richiesto l'aumento della dotazione di personale, è un mescolare due argomenti completamente diversi. Infatti l'emendamento articolo 1 *bis* del Movimento sociale italiano segue l'articolo 1 che detta norme per i tecnici assunti dai comuni. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del Gruppo comunista si riferisce invece ai tecnici assunti dal Genio civile o che hanno fatto un concorso per il Genio civile. Questo è un dato che non va dimenticato. Che questi tecnici debbano andare ad invadere anche il campo dei comuni, onorevoli colleghi, è l'assurdo degli assurdi. Ci sono compiti diversi. L'autonomia dei comuni deve essere salvaguardata. Qui stiamo facendo una confusione enorme tra i compiti del Genio civile e quelli dei comuni.

L'emendamento Cristaldi prevede che per i comuni che non hanno utilizzato la legge si apra la possibilità di utilizzazione per potere avere un proprio organico ai fini della sanatoria, non assegnazioni ultronelle. Quindi, nel momento in cui parleremo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, affronteremo questo argomento.

Pertanto, invito l'Assemblea a votare l'emendamento articolo 1 *bis*, primo comma, così come è stato illustrato, per assicurare autonomia ai comuni.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento articolo 1 *bis/A* degli onorevoli Cristaldi ed altri?

GALIPÒ. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 2:

— dagli onorevoli Capitummino, Mazzaglia ed altri:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo indeterminato.

2. È autorizzata altresì l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26.

3. I tecnici di cui ai commi precedenti possono essere utilizzati per compiti di istituto dalla Regione o assegnati prioritariamente ai comuni che non hanno proceduto all'assunzione dei tecnici ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, o che abbiano richiesto l'aumento della dotazione di personale presso gli uffici tecnici, o agli enti gestori di parchi e riserve, nonché per l'attuazione di progetti di intervento a salvaguardia del territorio, dei beni ambientali, demaniali, architettonici, artistici ed archeologici.

4. L'assegnazione del predetto personale viene effettuata con le modalità relative al personale di ruolo previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41».

— dagli onorevoli Parisi ed altri:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo indeterminato.

2. È autorizzata altresì l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'ar-

ticolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26.

3. I tecnici di cui ai commi precedenti possono essere utilizzati per compiti d'istituto dalla Regione o assegnati prioritariamente ai comuni che non hanno proceduto all'assunzione dei tecnici ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, o che abbiano richiesto l'aumento della dotazione di personale presso gli uffici tecnici, o agli enti gestori di parchi e riserve, nonché per l'attuazione di progetti di intervento a salvaguardia del territorio, dei beni ambientali, demaniali, architettonici, artistici ed archeologici.

4. L'assegnazione del predetto personale viene effettuata con le modalità relative al personale di ruolo previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il precedente emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che è stato sostituito dall'emendamento testè annunciato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo una sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 13,20).

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

— *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«1. Il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo indeterminato.

2. È autorizzata dal 1° luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15

maggio 1986, numero 26, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3. Il personale di cui al citato articolo 31, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le Amministrazioni regionali, per le esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse Amministrazioni, nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse Amministrazioni possono avvalersi.

4. L'assegnazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, viene effettuata con le modalità relative al personale di ruolo previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41.

5. Lo stato giuridico ed economico del personale assunto in forza del presente articolo è disciplinato ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, e successive modifiche».

LEONE, Assessore alla Presidenza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti del Governo rispettivamente sostitutivo dell'articolo 2, soppressivi del comma secondo e del comma terzo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in attesa di poter procedere all'esame dei singoli emendamenti che sono stati letti nel corso di questa ultima fase dell'esame del disegno di legge, debbo riferirmi in modo proceduralmente corretto a quella che è l'attuale stesura dell'articolo 2, così come si presenta nel disegno di legge presentato dalla Commissione competente.

Nulla quaestio per quanto riguarda il comma primo dell'articolo 2, concernente — alme-

no fino a questo momento — la proroga per due anni dei tecnici dichiarati idonei nei concorsi espletati. Infatti, in più di un'occasione abbiamo avuto modo di dire, noi esponenti del gruppo del Movimento sociale italiano-Desta nazionale, che siamo favorevoli all'immissione, sia pure in forma precaria, nell'Amministrazione della Regione, in particolare negli uffici del Genio civile, dei tecnici di cui si parla appunto in questo primo comma dell'articolo 2. Il problema si complica, invece, quando si scende nel particolare con riferimento al comma secondo ed al comma terzo, perché, a questo punto, la materia oggetto del presente provvedimento incomincia ad essere confusa — come già ho avuto modo di dire nel corso della discussione generale — dal punto di vista formale e sostanziale. Si comincia, infatti, con questi comuni (il secondo ed il terzo) ad andare fuori dal quadro normativo della legge richiamata nel titolo, la numero 26 del 26 maggio 1986, in modo particolare per quanto riguarda gli articoli 14 e 15. La materia diventa, ripeto, confusa, formalmente e sostanzialmente, perché non possiamo dimenticare che stiamo parlando di tecnici che hanno svolto concorsi per il Genio civile e, quindi, per un settore preciso della pubblica Amministrazione che ricade nell'ambito dell'Assessorato dei lavori pubblici. Fin qui, in questi termini ed in questi ambiti, noi abbiamo legiferato e ad essi si riferisce lo stesso titolo del disegno di legge.

Con il comma secondo, invece, si parla di una utilizzazione di un personale che ha svolto concorsi, ripeto, per gli uffici del Genio civile nell'ambito delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali. E l'argomento viene ad essere reso ulteriormente più delicato dalla seconda parte del comma secondo quando si dice che tale personale può essere utilizzato — cito testualmente — «con particolare riferimento alle incombenze derivanti dalle richieste di parere per il rilascio di concessioni in sanatoria», dicasi «con particolare riferimento»; il che significa che questo personale tecnico può essere utilizzato, quindi, al di là delle finalità previste dagli articoli 14 e 15 della legge numero 26 del 26 maggio 1986.

Lo stesso dicasi per il terzo comma laddove si parla dell'utilizzazione di questo personale, che ha svolto concorsi per gli uffici del Genio civile, nell'ambito delle Capitanerie di porto «per compiti di vigilanza e tutela del demanio marittimo regionale».

Ed anche qui si ha una pericolosa confusione perché questi compiti non è detto che possono essere svolti in maniera esaustiva soltanto dal personale tecnico, ma possono essere svolti anche da un personale amministrativo.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi che siete distratti per il semplice motivo che non siete qui impegnati per finalità di carattere generale, ma lo siete soltanto per interessi particolari, debbo manifestare tutto il mio disagio. Mi sembra, infatti, di ritrovarmi, ahimè inopinatamente, nelle vesti e nei panni dell'ingenuo e sprovveduto Renzo Tramaglino che si presenta davanti all'avvocato Azzeccagarbugli per avere giustizia, ritenendo che sia semplice e facile avere giustizia, che basti da sola la forza del diritto per potere avere giustizia. E quando l'avvocato Azzeccagarbugli incomincia a capire cosa ardisca chiedere il Renzo, gli dice semplicemente: «esponi il tuo caso, tocca a me poi imbrogliare le leggi per renderti ragione». Allorché si rende conto, infine, che il Renzo non avrebbe bisogno di imbrogliare né le carte né le leggi, lo caccia via in malo modo, pur restituendogli i capponi che gli aveva portato in regalo.

Questo apolojo (se così possiamo chiamarlo) ho voluto ricordare per dire che l'improprietà manifestata dalla Presidenza dell'Assemblea nei riguardi dei due emendamenti presentati dal Movimento sociale, con riferimento al comma secondo e terzo dell'articolo 2, molto somiglia alla cacciata di Renzo da parte dell'avvocato Azzeccagarbugli.

Mi sento cacciato, frustrato nel mio ingenuo sentimento di giustizia. E spiego subito perché. Non c'è dubbio che noi, con il comma secondo dell'articolo 2, nel momento in cui investiamo la materia della Soprintendenza dei monumenti, andiamo ad investire una sfera di competenza regolata dalla legge regionale numero 116 del 1980, che riguarda — è questo il suo titolo — «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia».

Voglio dire che accetto, purtroppo, perché così è stato stabilito dalla Presidenza, la dichiarazione di improponibilità, però mi si deve spiegare se si può invadere una sfera dei beni culturali, quella delle Soprintendenze, regolata con apposita legge di questa Assemblea regionale siciliana, senza tener conto delle precise disposizioni legislative in vigore...

CUSIMANO. Il Governo non può fare così.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. La stavo ascoltando.

TRICOLI. Io non mi meraviglio di questa distrazione del Governo. Ripeto: ho confessato di essere nei panni dell'ingenuo e sprovveduto Renzo. Voi siete gli uomini del potere che si simboleggiano nell'avvocato Azzeccagarbugli. Io perdo e voi vincete. È da 20 anni che svolgo questo ruolo, quindi ormai mi sono rassegnato. Pazienza. Dicevo che, in base alla citata legge numero 116 del 1980, che io nell'emendamento, forse anche in questo caso molto ingenuamente, avevo richiamato, sono stati banditi dei concorsi. Questi concorsi si sono espletati regolarmente, hanno dato dei vincitori e hanno dato degli idonei. Io che cosa chiedevo? Chiedevo che fosse preso in considerazione, in un provvedimento simile a questo in discussione per il personale idoneo nei concorsi per il Genio civile, anche il personale idoneo nei concorsi per il settore dei Beni culturali. La materia del mio emendamento è omogenea a quella in discussione, nel momento in cui si va a investire l'organico, l'ordinamento, il funzionamento dell'Amministrazione dei beni culturali e delle Soprintendenze in particolare.

Se il disegno di legge non avesse fatto riferimento a questo particolare ramo dell'Amministrazione e si fosse limitato a dire che i tecnici idonei sono assunti, sia pure in forma precaria, per le finalità previste e dalla legge richiamata e dai bandi di concorso nel ramo dei Lavori pubblici, *nulla quaestio*, perché noi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento in questo senso. Ma nel momento in cui, ripeto, si va ad investire il ramo dell'Amministrazione dei beni culturali e l'organico delle Soprintendenze, ritengo che non possiamo non prendere in considerazione anche il personale risultato idoneo nei concorsi espletati in tale ramo della pubblica Amministrazione regionale. Non c'è dubbio, infatti, che l'inserimento del personale tecnico risultato idoneo in concorsi per il Genio civile andrà ad alterare in futuro totalmente — nel momento in cui esso, dal precariato determinato o indeterminato, passerà nei ruoli — le tabelle dell'organico delle Sovrintendenze previste nella legge regionale numero 116 del 1980. Questo è il punto fondamentale, a parte il fatto che c'è una questione complessiva di giustizia per la quale, al di là del formalismo giuridico, c'è un diritto sostanzia-

le anche da parte di tutti gli altri idonei, risultati tali nei vari concorsi della pubblica Amministrazione regionale.

Questo è il senso anche dell'altro emendamento che riguarda gli idonei nei concorsi banditi dalla Presidenza della Regione. L'immissione dei tecnici idonei nei concorsi per i Geni civili modificherà completamente, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, la struttura degli organici della nostra Regione, e ciò precluderà certamente speranze future; e questo purtroppo non lo possiamo impedire. Ma, cosa più grave, precluderà le possibilità di coloro i quali hanno acquisito dei diritti essendo risultati idonei in concorsi banditi dalla pubblica Amministrazione regionale, e in modo particolare, poiché qui se ne parla, dell'Amministrazione dei beni culturali.

Questa violazione di diritti già acquisiti poteva essere evitata. Da ciò trae motivo la nostra delusione, il nostro profondo rammarico per una ingiustizia consumata nei riguardi di giovani idonei i quali si attendevano, nel momento in cui viene presa in considerazione la situazione dei tecnici partecipanti ai concorsi per i Geni civili, la stessa sensibile e giusta attenzione nei riguardi del loro caso. Questo non si è voluto fare e ne prendo atto, ma non posso fare a meno di constatare che, con questo atteggiamento, si danno risposte sbagliate al desiderio di trasparenza, di chiarezza, di giustizia proveniente dalla base della società siciliana. In questo senso il vostro comportamento certamente non è assolutamente diverso da quello di settori profondamente inquinati della nostra Regione.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente per affermare, a nome del Governo, che l'onorevole Tricoli ha detto delle cose corrette e giuste. Quanto da egli affermato è all'attenzione del Governo, tant'è che esiste un disegno di legge riguardante la proroga (a tre anni) della validità delle graduatorie degli idonei, con ciò intendendo adeguare la legge regionale a quella nazionale. Vorrei precisare però, per quanto riguarda la immissione in ruolo degli idonei di cui si è parlato in questi giorni, che trattasi di un contingente che mai potrebbe

transitare, senza una legge di questa Assemblea, nei ruoli tecnici dell'Amministrazione dei beni culturali che ha un apposito ruolo tecnico. Le preoccupazioni da essa esposte possono essere superate in tempi brevi.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra ormai che con gli emendamenti agli emendamenti presentati dai Gruppi comunista, democristiano e socialista, e, per ultimo, dal Governo, si sia già d'accordo sulla questione fondamentale, cioè quella della trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici assunti a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si è d'accordo anche sulla assunzione dei tecnici dichiarati idonei, e non vincitori di concorso per i Geni civili, anche questi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Credo che questa fosse la maggiore difficoltà. I tre emendamenti, comunista, democristiano e socialista, nonché quello del Governo, sono quasi totalmente identici in questa parte. L'emendamento del Governo si differenzia invece da quelli di iniziativa parlamentare su un aspetto che sembra marginale, ma che non lo è: quello cioè di consentire l'utilizzazione più ampia di questo personale, tant'è che noi nel nostro emendamento parlavamo di compiti di istituto della Regione, di utilizzazione presso gli enti gestori dei parchi e delle riserve (che sono enti diversi dalla Regione), e quindi della possibilità di utilizzazione più ampia in territori decentrati rispetto a Palermo. Sappiamo infatti che il grosso degli uffici della Regione è ubicato a Palermo, e che gli uffici periferici sono di entità molto inferiore rispetto al corpo dei regionali che risiede presso gli Assessorati. Noi pensavamo, quindi, alla possibilità, che la legge forniva, di una più ampia utilizzazione.

Credo che questa non sia più la differenza sostanziale che deve dividerci, e chiediamo al Governo di fare propria questa proposta: che normativamente si definisca la possibilità di utilizzare tale personale anche per il Parco dell'Etna, il quale è un ente autonomo, e non un ufficio periferico della Regione, anche se il lavoro svolto è di interesse regionale. Mi sembra che la dizione usata dall'emendamento del Governo, impedisca la possibilità di utilizzo di

tale personale in questo senso. L'emendamento parla infatti delle esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse amministrazioni; ma l'Ente Parco non è un ufficio della Regione, è un ente che ha una propria autonomia. Mi ricordavano i colleghi che si è fatta una discussione *ad hoc* in Commissione perché ci voleva una norma specifica per consentire l'utilizzazione di personale regionale presso gli Enti-parco. Quindi userei una forma che consenta un più ampio dislocamento territoriale del personale, a seconda delle effettive esigenze.

A questo proposito, o si attua una fusione dei due emendamenti — il problema qui è di ritrovare una soluzione unitaria circa la migliore utilizzazione da dare — ovvero saremmo costretti a mantenere fermo il nostro che riteniamo consenta una migliore utilizzazione di questo personale, il quale (non lo dobbiamo dimenticare) è suddiviso per graduatorie provinciali; e noi, appunto, dobbiamo tendere alla utilizzazione massima nella stessa provincia per la quale detti soggetti hanno partecipato al concorso. Se non individuiamo le occasioni di lavoro vere, serie e concrete nel territorio provinciale che li riguarda, corriamo il rischio di vedere tutti questi soggetti concentrati a Palermo. Tale personale andrebbe ad ingrossare l'esercito dei funzionari regionali senza potere svolgere un proficuo lavoro produttivo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, non finirò mai di stupirmi in questa Assemblea e non imparerò a non stupirmi. Mi ero convinto ieri sera, dopo l'aspra battaglia che le forze di maggioranza hanno combattuto contro la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei tecnici comunali, che tale sarebbe stata la linea che la maggioranza avrebbe assunto anche su questo punto, e mi preparavo a sostenerne, come ho fatto per i tecnici comunali, la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. È evidente che questo non è, e ci siamo trovati davanti, questa mattina, a fatti nuovi. Devo dire che, dal punto di vista politico e dei rapporti tra la maggioranza e il Governo, sono fatti di un certo peso, direi clamorosi. Infatti qui non solo la maggioranza si è contraddetta rispetto a una linea che aveva — ripeto — aspramente sostenuto, ma si contraddice, la

maggioranza stessa, rispetto a una linea che aveva prospettato il Governo.

Ora, questo non credo possa essere un fatto su cui non si debba trarre alcuna considerazione di carattere politico e ritengo che in primo luogo il Governo rispetto all'Assemblea, e quindi rispetto all'opinione pubblica, abbia il dovere di chiarire qual è stata e qual è adesso la sua posizione, oltre che dire con chiarezza che tipo di rapporto ha con la sua stessa maggioranza.

A parte le considerazioni di carattere politico generale sulla inaffidabilità complessiva della maggioranza di governo, e fermo restando questo, ovviamente, qui ci si trova davanti a livelli di sbandamento, di cambiamenti di opinione su questioni certamente non secondarie, molto gravi che mettono in seria discussione il fatto che questo Governo sia nelle condizioni di poter governare e affrontare i fatti politici su una linea precisa e determinata. Detto ciò, l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, e intervergo su questo perché mi pare che in fondo costituisca adesso il punto principale su cui discutere, suscita in me perplessità abbastanza forti, in particolare con riferimento alle modalità di utilizzo del personale. Mi pare che si ricalchi sostanzialmente la linea — anzi la si ricalca perfettamente — contro cui mi ero schierato e dalla quale avevo dissentito apertamente. Cioè quella di dire: assumiamo prima il personale e poi vediamo cosa farne; tra l'altro con una richiesta di delega in bianco nei confronti dell'Amministrazione regionale che, dalla dizione contenuta nel terzo comma, in realtà riceverebbe dall'Assemblea e dalla legge la facoltà di utilizzare a proprio piacimento — uso questo termine che nel caso è assolutamente appropriato — il personale, dislocarlo e sistemarlo dove e come meglio vuole, incontrando soltanto i limiti del rispetto delle competenze professionali e qualifiche di assunzione e delle procedure previste per il personale di ruolo della Regione.

Immagino che si tratti di confronto con i sindacati e con i Consigli di direzione che sono quegli organismi fatiscenti, assolutamente inutili, che conosciamo. Ritengo che, invece, dovrebbe accedersi ad una formulazione diversa di questa parte dell'articolato che è quella che individua già, non in maniera esaustiva evidentemente, però in maniera estremamente precisa, gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere e per i quali si chiede l'assunzione a

tempo indeterminato di questo personale e l'individuazione, anche qui in materia non esauritiva evidentemente, dei progetti su cui questi tecnici vengono impegnati; e questo, tra l'altro, credo sia anche il modo di rispondere alla obiezione di fondo: si sta assumendo del personale senza avere prima determinato l'organico, la qual cosa è chiaramente una operazione non molto corretta né dal punto di vista politico né dal punto di vista istituzionale. Quindi, ritengo che questo sforzo vada fatto per qualificare meglio, per individuare con buona approssimazione quali sono gli obiettivi e quali sono i progetti di cui verrà investito questo personale, per legare compiutamente le due esigenze: esigenze della amministrazione e offerta di lavoro; e non invece insistere sulla linea — che ritengo non opportuna — di assumere i tecnici e poi decidere cosa farne, tra l'altro firmando una delega in bianco nei confronti dell'Amministrazione.

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo aveva presentato un emendamento sostitutivo all'articolo 2 poiché aveva ritenuto più opportuna la strada che autorizzava l'Amministrazione regionale ad assumere i tecnici idonei dei concorsi in questione e a garantire la permanenza di questo rapporto attraverso una formulazione che consentisse la proroga. Si trattava di una scelta che tentava di contemperare un obiettivo che, come sensibilità politica, era comune non solo alle forze politiche ma anche al Governo: utilizzare queste professionalità con una prospettiva non temporanea, ma al tempo stesso accedere ad una procedura, e quindi a una formulazione legislativa che raggiungesse due obiettivi: una maggiore sicurezza appunto sulla definizione giuridica; consentire che le am-

ministrazioni che avessero problemi si potessero organizzare in maniera tale da utilizzare, nel modo più funzionale possibile, queste nuove professionalità.

È emersa in maniera anche forte, in questo dibattito di Aula, l'esigenza di esplicitare questa previsione normativa di assunzione, con la precisione che essa avveniva a tempo indeterminato. Il Governo non ritiene che su questo bisogna aprire un contenzioso, augurandosi che la formulazione complessiva dell'articolo consenta di raggiungere realmente l'obiettivo per il quale ci stiamo muovendo.

Questa è la motivazione per la quale il Governo ha adesso proposto un emendamento modificativo che esplicita, così come gli emendamenti presentati da diversi Gruppi politici, le modalità di assunzione a tempo indeterminato.

Una seconda considerazione vorrei fare in relazione all'intervento svolto dall'onorevole Colombo. Il Governo ha ritenuto di dover adoperare nel terzo comma una previsione di utilizzo di questo personale che non sia riferita a specifici ambiti della stessa Amministrazione ma, essendo questa impegnata in una esigenza fondamentale di riordino — questa è una esigenza di tutti, direi —, i vincoli di destinazione finirebbero con l'essere oggettivamente restrittivi e poco funzionali. Questo spiega la prima parte del terzo comma quando diciamo «presso tutte le Amministrazioni regionali per le esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse Amministrazioni». C'è poi un riferimento «nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse Amministrazioni possono avvalersi» che è molto chiaro ed orientato per quei rami dell'Amministrazione dello Stato, che sono tuttora dipendenti a pieno titolo dell'Amministrazione centrale (e noi vogliamo che tali rimangano), per i quali, però, per le norme di attuazione, è prevista la possibilità di utilizzo per compiti e funzioni di interesse di tipo regionale. Tanto per capirci, questo discorso riguarda uffici finanziari ed altre strutture statali di cui la Regione può avvalersi. Esplicitamente in alcuni emendamenti erano riferite possibili destinazioni per strutture, per enti, come l'ente Parco, che hanno certamente una fisionomia ed una configurazione giuridica un po' particolare.

Rispetto a questo, innanzitutto possono esserci delle perplessità. In questo momento non ho la certezza giuridica che noi si possa, con una normativa che fa riferimento esplicito ad un ente

(dopo averlo costituito come ente autonomo, e quindi con una sua potestà giuridica ed, anche con il diritto di una organizzazione propria), di fatto disattenderne le specifiche previsioni. Comunque ipotizzerei un emendamento all'emendamento che aggiunga come possibilità quella di destinare del personale (laddove poi esistono le condizioni giuridiche di opportunità perché ciò avvenga) anche negli enti non economici controllati dalla Regione.

Voglio dire, con grande franchezza, che la preoccupazione che ho nell'elaborare una definizione di carattere più generale, super regionale, è per esempio, quella che si possa investire il settore delle Unità sanitarie locali, sulle quali correremmo il rischio di commettere grossissimi pasticci. Un'altra preoccupazione che avverto è quella che possa esserci una specie di collocazione quantitativa che non tenga conto di specificità proprie di enti, per i quali, a mio avviso, vanno salvaguardate le prerogative di organizzare le piante organiche e le modalità della selezione con i criteri che ritengo più opportuni. Credo quindi che un emendamento all'emendamento che aggiunga — appunto come quello che ho presentato, al terzo comma: «Il personale può essere utilizzato per le esigenze degli uffici centrali e periferici della stessa Amministrazione, nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse Amministrazioni possono avvalersi» — il riferimento anche agli enti non economici controllati dalla Regione, crei una possibilità che non significa automaticamente una specie di sopraffazione...

COLOMBO. Non è troppo ampia la dizione?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Perché?

COLOMBO. Perché anche i comuni, le province, le unità sanitarie locali...

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. No, non sono enti; questi sono enti territoriali, in ogni caso, comuni e province certamente no. La definizione di enti non economici non può fare riferimento ai comuni ed alle province. Tra l'altro, noi diamo una possibilità che, evidentemente, rientra sempre all'interno di una valutazione di opportunità complessiva dell'Amministrazione regionale. Se questo emendamento viene considerato idoneo a risol-

vere alcune preoccupazioni che erano emerse, chiedo, appunto, che gli altri emendamenti vengano ritirati e che si possa decidere sull'emendamento complessivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Comunico che all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, da ultimo presentato dal Governo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

al comma 3, dopo le parole: «delle stesse Amministrazioni» aggiungere le seguenti: «degli enti non economici controllati dalla Regione, esclusi comuni e province»;

— dagli onorevoli Parisi ed altri:

sostituire il comma terzo con il seguente:

«3. Il personale di cui al citato articolo 31, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso gli Uffici centrali e periferici regionali con particolare riferimento a quelli preposti alla salvaguardia del territorio, dei beni ambientali, demaniali, architettonici, artistici ed archeologici, nonché presso gli enti-parco e gli enti gestori di riserve».

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, generalmente, i fortini venivano presi per fame o per sete. Ho chiesto di parlare intanto per esprimere il mio disappunto sul modo in cui il Governo vuole chiudere la questione dell'articolo 2 che riguarda i tecnici del Genio civile, sia quelli che sono stati già assunti, sia gli idonei. Siamo soddisfatti dell'esito della battaglia che abbiamo condotto in questa Assemblea. La maggioranza ed il Governo stesso hanno, infatti, compreso che bisognava dare una risposta definitiva a questi giovani assunti tramite i due provvedimenti legislativi che abbiamo citato in questo disegno di legge. Ma il motivo fondamentale per cui prendo la parola è che in un primo momento si voleva dare solo una risposta per quanto riguarda la sanatoria edilizia; non dobbiamo, infatti, dimenticare che questi giovani inviati presso il Genio civile e gli idonei che intendiamo assumere devono svolgere compiti relativi al controllo del territorio. Oggi invece vediamo il Governo che si

apre in maniera totale ed indiscriminata per dire: questi tecnici li inviamo nella pubblica Amministrazione, in senso generale, cioè negli uffici regionali, siano essi centrali o periferici. Mi rendo conto, signor Presidente della Regione, che la posizione assunta oggi di eversione di massa, non ha più limite, per cui siete disponibili a qualsiasi operazione. Ormai non avete più alcun rigore!

Voglio capire che cosa significa assumere mille giovani e disperderli nell'universo della pubblica Amministrazione regionale, quando invece la battaglia che stiamo conducendo mirava a dare una risposta ad alcuni aspetti fondamentali della pubblica Amministrazione.

Oggi vediamo che si vuole stravolgere completamente ogni tipo di impostazione e si dice: questi altri mille aggiungiamoli ai 22-23 mila dipendenti che abbiamo nella Regione siciliana. Vogliamo riprendere un minimo il buon senso ed il lume della ragione e cercare di capire quali compiti intendiamo affidare a questo tipo di personale che assumiamo? Noi vogliamo che le assunzioni siano a tempo indeterminato per dare certezza giuridica a questo personale, ma, nello stesso tempo, abbiamo affermato: affidiamo un compito specifico in un ramo preciso dell'amministrazione; ed avevamo indicato gli uffici centrali e periferici con riferimento precipuo al territorio. Ci siamo riferiti alle Sovrintendenze in un determinato momento, quando ci sono state le discussioni in Commissione «Bilancio». Non dimentichi, onorevole Presidente della Regione, che c'è stata una discussione per vedere se potevamo trovare a questi giovani collocazione ed allocazione all'interno delle Sovrintendenze, nonché nell'ambito della salvaguardia del territorio, quindi mirando alla loro immissione in un posto di lavoro concreto.

Voglio ben capire cosa significa assumere geologi, architetti, ingegneri, geometri, e, invece di utilizzarli dove possono fornire un contributo fondamentale in determinati settori della nostra pubblica Amministrazione, destinarli ad essa in maniera generica. Svolgo il mio intervento perché si rifletta, onorevole Presidente della Regione. Ella invoca l'autonomia degli enti gestori dei parchi o delle riserve, ma voglio ricordare che questa Assemblea, in occasioni precedenti, ha mandato migliaia di dipendenti presso altri enti territoriali, quali i comuni, che certamente avevano la loro autonomia per dotarsi delle piante organiche che ritenevano più confacenti alle proprie esigenze.

Voglio ricordare, altresì, che non esiste in questo momento alcun ente gestore di parchi che abbia assunto personale; ed i parchi non funzionano perché non c'è alcun tipo di personale che possa essere messo a disposizione del commissario o dei consigli di amministrazione. Noi riteniamo che se non cominciamo a dare un minimo di personale qualificato, quali sono questi tecnici che stiamo assumendo, i pareri non potranno mai partire nonostante il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente. Avremo mai una riserva che si cominci ad organizzare come ente? Io ritengo di no. Quindi noi non diciamo: togliamo autonomia agli enti gestori dei parchi e delle riserve e diamo il personale; vogliamo che queste aree protette dispongano di un minimo di strutture.

Ella deve ricordare che la sesta Commissione aveva sottolineato all'onorevole Placenti, allora Assessore per il territorio e l'ambiente, come fossero necessari almeno un centinaio di tecnici qualificati per mettere in movimento gli enti gestori dei parchi, nonché per potere organizzare le riserve. In quella circostanza non fu possibile fare alcunché in quanto in questa Assemblea non si riesce a decidere e a legiferare su nulla; tutto, pertanto, è rimasto bloccato per più di due anni, cioè da quando abbiamo varato la legge. E dunque ritengo che si debba meglio valutare sui nostri interventi in questa materia.

Ritengo che il disperdere un patrimonio tecnico come quello di cui disponiamo, sia un altro crimine amministrativo e legislativo che potremmo commettere nei confronti della Sicilia.

PRESIDENTE. Preciso che nell'emendamento all'emendamento del Governo, degli onorevoli Parisi ed altri, sono da intendere soppresse le parole «ambientali» e «architettonici, artistici ed archeologici», ed aggiunta, dopo la parola «demaniali», la parola «culturali».

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio contribuire a un dibattito che può apparire in questo momento fuori luogo, voglio semplicemente respingere le considerazioni fatte dall'onorevole Gueli. Infatti, non si può avere

«la botte piena e la moglie ubriaca» contemporaneamente.

Se avessimo dovuto muoverci su una linea di razionalità, quale quella che l'onorevole Gueli invoca, avremmo dovuto allora innanzitutto non fare un'affermazione che risulta apodittica, cioè quella di dire: «sono assunti a tempo indeterminato», in quanto si fa un'assunzione con contratto a termine, si valutano le esigenze relative alla funzionalità organizzativa dell'Amministrazione e, dopo, si destinano i contingenti...

GUELI. Lo avevamo chiesto sei mesi fa.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Ma lasci perdere: sei mesi fa avevamo storie personali e politiche diverse da quelle di questo momento.

Allora, nel momento in cui, invece (ed è con grande senso di responsabilità che tentiamo di utilizzare al meglio tutte le professionalità), partiamo dall'esigenza di garantire, intanto, l'assunzione a tempo indeterminato, dobbiamo consentire che ci siano margini rispetto ai quali poi l'Amministrazione dovrà anche rendere conto di come si organizza, perché i tecnici vengano utilizzati in maniera ottimale e non si vada alla cieca.

Per quello che riguarda i settori dei beni architettonici e di altri aspetti qui evidenziati, questi rientrano nella definizione di compiti istituzionali dell'amministrazione. I parchi, che sono stati particolarmente considerati, rientrano nella definizione di enti non economici soggetti al controllo della Regione. Le riserve, a mio avviso, rientrano nella definizione di uffici dei quali la Regione si avvale. Perché, anche se la Regione ha assegnato alle amministrazioni provinciali il compito di gestire le riserve, esse sono dei beni regionali. Allora se il principio dell'utilizzo vale per gli uffici statali, come gli uffici finanziari, a maggior ragione vale per un ente sub-regionale com'è la provincia al quale è stato dato il compito di gestire la riserva per conto della Regione. Se noi invece destinassimo tale personale semplicemente agli enti gestori delle riserve, alle province, queste lo potrebbero utilizzare come vogliono. Ritengo allora che la formulazione dell'emendamento contenga una piena garanzia in funzione della corretta utilizzazione dei tecnici. Infatti, l'attuale testo dell'emendamento copre le tre esigenze dell'utilizzo dei tecnici presso i parchi, presso le riserve e all'interno dell'Amministrazione re-

gionale. Chiedo, pertanto, che l'emendamento del Governo venga apprezzato e possibilmente approvato.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento all'emendamento presentato dagli onorevoli Parisi ed altri?

GALIPÒ. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole all'emendamento si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Il parere della Commissione sull'emendamento presentato dal Governo al proprio emendamento?

GALIPÒ. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, nel testo risultante, l'emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro, pertanto, decaduti: l'emendamento all'emendamento sostitutivo del Governo, degli onorevoli Parisi ed altri; l'emendamento all'emendamento sostitutivo del Governo, dell'onorevole Piro; l'emendamento articolo 2 bis dell'onorevole Piro.

Sulle modalità di utilizzo dei precari ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sabato pomeriggio, mentre mi recavo ad una assemblea di cittadini, mi è capitato un fatto molto grave che voglio denunciare all'Assemblea e al Governo, poiché esso mi ha fatto entrare in crisi in termini personali, sia come deputato che come cittadino.

Un giovane che indossava un camice bianco ha bloccato piangendo la mia macchina e mi ha detto: «Ma lei è un deputato? Mi pare sia l'onorevole Capitummino». Ho risposto di sì ed allora, mostrandomi un certificato, mi ha detto che rischiava di avere contratto l'Aids. Ho chiesto chi fosse ed ha risposto affermando di essere un giovane avviato ai sensi dell'articolo 23 con un progetto della Croce Rossa, che viene sfruttato dalla Croce Rossa, come tutti gli altri. È lavoro nero, non si tratta di contratti di formazione e lavoro, sono giovani avviati con il collocamento, non assunti per chiamata diretta e che vengono sfruttati perché lavorano guidando le macchine e andando in giro a prendere gli ammalati.

Questo giovane era stato mandato a prelevare un ammalato che si trovava in mezzo a centinaia di siringhe e nel prenderlo si era punto con una di queste. Un giovane mandato allo sbaraglio senza attrezzi, guanti, scarpe. L'ammalato era un tossicodipendente, il giovane, che si era punto casualmente con una siringa, piangeva. A me non è rimasto altro da fare che piangere con lui. Non potevo dargli alcun aiuto dinanzi a questo problema, ma gli ho promesso che ne avrei parlato in Aula perché né le forze politiche né il Governo possono restare a guardare. Chiedo al Governo, all'Assessorato del lavoro di usare gli Ispettorati del lavoro, di controllare se gli enti gestori dell'articolo 23 rispettano questi giovani che lavorano, che in cambio di una promessa stanno zitti e vengono trattati come venivano trattati gli operai del 1900.

Queste cose mi fanno entrare in crisi come democristiano, come deputato, come capogruppo della Democrazia cristiana e, quindi, come capogruppo della maggioranza.

Non mi sento di dare copertura a nessuno, tanto meno a Governi, a colleghi di partito; tanto meno a posizioni che mi fanno entrare in crisi come cattolico militante e che mi fanno pensare da parecchio tempo di abbandonare la politica attiva e di dedicarmi ad altro, visto che oggi è difficile, per chi vuole essere coerente nei confronti di alcuni valori, continuare a fa-

re il deputato, perché quando queste cose si denunziano, si è presi per pazzi. Allora, chiedo al Governo di usare l'Ispettorato del lavoro, per verificare se questi giovani (onorevole Presidente, non si tratta di corsi; questi giovani vengono sfruttati senza avere alcuna copertura assicurativa o attrezzi) siano tutelati o meno, se siano sfruttati, e, in particolare, accertare con tutte le verifiche e con tutti gli aiuti e il conforto opportuno, se questo giovane nell'incidente descritto abbia o meno contratto l'Aids. Da parte mia non ho potuto fare altro che promettere di impegnarmi nel denunciare il fatto in questo Parlamento. E poi piangere con lui, e pregare il buon Dio, affinché lo possa aiutare a superare questo incidente senza gravi conseguenze personali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, giovedì 24 maggio 1990, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Determinazione della data di discussione delle mozioni numeri: 7, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93 e 94.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme riguardanti assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26 e proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, numero 135 e all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21» (575 - 572/A) (seguito);

2) «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina» (319 - 320 - 537 - 541/A);

3) «Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani» (661/A);

4) «Norme in materia di polizia municipale» (66 - 339 - 358 - 522/A) (Seguito);

5) «Interventi in materia di talassemia» (249 - 321 - 546/A);

6) «Interventi regionali in favore degli organismi di difesa delle colture» (256 - 393 - 459/A);

7) «Provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (560/A);

IV — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Norme per favorire l'aggiornamento dei pubblici dipendenti e lo svi-

luppo della telematica al servizio della pubblica Amministrazione» (92/A);

2) «Interventi in favore della circoscrizione Sicilia di Amnesty International» (100/A).

La seduta è tolta alle ore 14,25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo